



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

Allegato 1

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL VISTO ENDOPROCEDIMENTALE AI PROGETTI DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO

(D.D.G. N. 2158/2026 del 29/05/2026)

• Premessa

Le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” (di seguito linee guida 2014) approvate con l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 siglato il 5 agosto 2014 e recepite dalla Regione Siciliana con Delibera di Giunta n. 293 del 19/07/2017, forniscono un quadro di riferimento per tutte le Regioni per rendere più sistematico quanto realizzato dai diversi ordinamenti regionali in materia.

Esse individuano, quindi, gli standard minimi per la disciplina delle questioni specifiche di competenza regionale e si prefiggono di perseguire gli obiettivi di precisare la ripartizione delle competenze tra le varie Amministrazioni interessate, promuovere un'applicazione uniforme nel territorio nazionale dell'istituto dei tirocini, garantire un'interpretazione corretta delle normative nazionali e mantenere un costante monitoraggio degli stessi, quale presupposto per una efficace programmazione degli ingressi.

Per il raggiungimento di tali scopi, le linee guida 2014 definiscono la durata dei tirocini, la tipologia dei soggetti promotori ed ospitanti ed i loro obblighi, nonché i requisiti di ammissibilità dei progetti; inoltre vengono individuate le unità formative essenziali e le procedure per l'apposizione dei visti.

Per quanto non previsto espressamente, queste rimandano alla disciplina regionale di recepimento delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, sicché dovrà farsi riferimento alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate nel 2013 e aggiornate e sostituite dalle linee guida approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017 (di seguito linee guida 2017).

Tali linee guida, recepite dalla Regione Siciliana con delibera di Giunta n. 292 del 19/07/2017, sono state successivamente integrate da specifiche disposizioni.

Con la presente, pertanto, alla luce delle recenti modifiche intervenute, in particolare, sulle disposizioni per l'apposizione del visto regionale e per il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, si è ritenuto armonizzare le procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, la modulistica allegata e gli aggiornamenti effettuati sulla “Piattaforma informatica relativa a tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all'estero” (di seguito *Piattaforma informatica*).

• CARATTERISTICHE E OBBLIGHI DEI SOGGETTI

a) Soggetti beneficiari

Possono accedere ai tirocini i cittadini non UE maggiorenni residenti al di fuori dell'Unione Europea in possesso di attestazione di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1, acquisita a seguito di frequenza di un corso all'estero.



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

b) Soggetti promotori

Sono i soggetti già individuati nelle Linee Guida del 25/05/2017 approvate con Delibera di Giunta di Governo n°292 del 19/07/2017, compresi gli Enti privati inseriti nell'Elenco unico dei soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia.

Il soggetto promotore è responsabile di quanto dichiarato nella richiesta di visto al progetto formativo (Allegato 2) nonché del rispetto di quanto indicato nella Direttiva del Ministero dell'Interno 1° marzo 2000 e del DM 22 marzo 2006.

Il soggetto promotore deve:

- dare comunicazione al Servizio CPI della provincia di competenza delle fasi di ingresso in Italia del tirocinante e dell'attivazione del tirocinio (vedi il paragrafo "Adempimenti successivi al rilascio del visto al progetto formativo"), cessazione anticipata e/o conversione del tirocinio, nonché dell'esito del tirocinio entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio stesso;
- nominare un tutor per il tirocinante;
- monitorare l'andamento dell'esperienza di tirocinio, nel rispetto del progetto formativo;
- fornire tempestivamente al Servizio CPI la documentazione richiesta in caso di controlli;
- redigere la relazione finale, in collaborazione con il soggetto ospitante;
- rilasciare l'attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite (Allegato 7).

Le eventuali situazioni anomale dovranno essere segnalate immediatamente dal soggetto promotore al Servizio CPI che provvederà a informare il Servizio Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

c) Soggetti ospitanti

Sono i soggetti già individuati nelle Linee Guida del 25/05/2017 approvate con Delibera di Giunta di Governo n°292 del 19/07/2017.

Il soggetto ospitante deve:

- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro;
- garantire l'effettiva attuazione del progetto formativo a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti;
- fornire tutte le informazioni richieste dal promotore per l'attivazione e il monitoraggio dei tirocini e delle eventuali variazioni in itinere;
- fornire al tirocinante il vitto e l'alloggio;
- corrispondere l'indennità di partecipazione al tirocinante, stabilita in modo tracciabile e verificabile e secondo la normativa regionale vigente;
- sostenere le spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza;
- collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa ed alla redazione della relazione finale;



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

- garantire al tirocinante tutte le tutele e le relative informazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese le visite mediche, e lo svolgimento di un percorso in aula di lingua italiana, se previsto dal progetto formativo;
- cooperare con il soggetto promotore al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

In ogni caso, le spese di vitto e alloggio sono estranee alla determinazione dell'indennità di partecipazione stabilita dalla disciplina regionale e dovranno essere quantificate e liquidate autonomamente.

Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio per persona straniera residente all'estero.

• CARATTERISTICHE DEI TIROCINI

a) Durata

Il tirocinio per persone straniere residenti all'estero deve avere una durata minima di almeno **tre** mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria.

La durata dei tirocini di cui alle presenti Linee guida non può essere superiore a **dodici** mesi, comprese eventuali proroghe.

Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

b) Obiettivi formativi

Il progetto di tirocinio deve avere a riferimento, quale obiettivo formativo, una qualifica del *Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana*, oltre all'acquisizione della terminologia della lingua italiana relativa al profilo di inserimento del tirocinante, e le attività previste durante il tirocinio devono consentire l'acquisizione di capacità e conoscenze di tale qualifica adeguate al mercato del lavoro italiano.

Il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi e per attività riconducibili alla sfera privata.

La sussistenza di tali requisiti va accertata in sede di istruttoria per l'apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine, nel progetto formativo individuale deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.

L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

Costituiscono moduli formativi obbligatori, oltre a quelli finalizzati all'acquisizione di capacità e conoscenze della qualifica del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana di riferimento, anche:



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

- unità formativa di lingua italiana, finalizzata all'acquisizione della terminologia della lingua italiana relativa al profilo di inserimento del tirocinante;
- unità formativa su salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e disposizioni attuative.

Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutor responsabile didattico-organizzativo dell'attività posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un tutor/responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

Le presenze del tirocinante devono essere apposte, secondo il calendario previsto dal progetto formativo, su apposito registro contenente le firme e gli orari di entrata e di uscita, vidimato dal soggetto promotore.

- **PROCEDURE RELATIVE AL RILASCIO DEL VISTO ENDOPROCEDIMENTALE AI PROGETTI DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.**

Il soggetto promotore invia tramite PEC al Servizio CPI della provincia di competenza la richiesta di "Visto al progetto formativo" (Allegato 2) e provvede a far pervenire la convenzione (Allegato 3), in regola con la vigente normativa sul bollo, stipulata con il soggetto ospitante, il progetto formativo (Allegato 4), questi ultimi, **entrambi in duplice copia**.

Il soggetto promotore provvede, altresì, a trasmettere:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante (Allegato 5);
- copia del passaporto del tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno tre mesi);
- titolo/i di studio del tirocinante;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana con evidenza del livello raggiunto, non inferiore ad A1.
- attestato del datore di lavoro (o di un Servizio pubblico del Lavoro) su esperienze pregresse di lavoro, ove presenti, e/o curriculum vitae del tirocinante;
- copia documento d'identità del legale rappresentante del soggetto promotore;
- copia della visura camerale dell'azienda ospitante aggiornata agli ultimi sei mesi.

Tutta la documentazione deve essere debitamente sottoscritta.

Il Servizio CPI verifica la sussistenza delle condizioni previste per l'attivazione del tirocinio entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'attestazione di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1, acquisita a seguito di frequenza di un corso all'estero, costituisce prerequisito per il rilascio del visto al progetto formativo. Il Servizio CPI verifica inoltre la sussistenza, nelle richieste di visto al progetto formativo, del requisito di essere "funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale": dalla documentazione presentata deve emergere coerenza tra il percorso formativo e/o professionale precedente con gli obiettivi formativi e le attività previste nel progetto formativo.

Il visto al progetto formativo viene apposto con l'adozione di apposito provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio CPI (Allegato 9), contenente l'elenco dei progetti formativi cui viene rilasciato il visto, l'elenco dei progetti formativi in attesa di integrazioni e l'elenco dei progetti formativi cui il visto non viene



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

rilasciato. Ciascun progetto formativo è identificato in maniera univoca tramite il riferimento del Protocollo del Servizio CPI con cui viene registrato in ingresso (n. e data).

In caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio CPI richiederà le integrazioni necessarie che dovranno essere fornite entro 30 gg dalla segnalazione, passati i quali la richiesta non sarà accolta.

Dopo l'apposizione del visto al progetto formativo, il Servizio CPI provvederà a trasmettere in copia all'indirizzo di posta elettronica del Dipartimento Regionale del Lavoro l'Allegato 9 firmato e repertoriato con allegati la convenzione, il progetto formativo, la richiesta di visto e il passaporto del tirocinante.

Il Dipartimento Lavoro provvederà, quindi, a compilare la scheda "Tirocinio formativo" nell'apposita "*Piattaforma informatica*" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui accedono le Rappresentanze Diplomatico-consolari e le Questure per gli accertamenti di competenza.

Il termine di validità del visto al progetto formativo è di 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di rilascio del visto.

Il soggetto promotore comunica al tirocinante l'avvenuto rilascio del visto al progetto formativo e gli trasmette la documentazione necessaria al rilascio del visto d'ingresso. Tale documentazione, composta dal provvedimento di visto al progetto formativo, dalla convenzione e dal progetto formativo — ciascuno munito di data e protocollo del competente CPI — dovrà essere presentata alla Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di provenienza.

L'eventuale revoca da parte del Servizio CPI del visto al progetto formativo, tramite apposito atto del Dirigente responsabile del Servizio, viene tempestivamente segnalata al soggetto promotore e al Dipartimento Lavoro.

Nel caso in cui la revoca sia successiva al rilascio del visto d'ingresso, il Servizio CPI provvederà immediatamente a informare il Dipartimento Lavoro che aggiornerà la scheda "Tirocinio formativo" nell'apposita "*Piattaforma informatica*" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e darà, altresì, comunicazione al soggetto promotore ed alla Rappresentanza Diplomatico-consolare per gli adempimenti di competenza.

• **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DEL VISTO AL PROGETTO FORMATIVO**

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante accolgono il tirocinante all'arrivo in Italia ed entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo assisteranno nella richiesta di attribuzione del Codice Fiscale e del Permesso di Soggiorno per motivi di tirocinio presso le strutture competenti del Ministero dell'Interno.

Per le comunicazioni previste dalla "*Piattaforma informatica*" del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e comunque fino a successive indicazioni da parte del Servizio CPI, il soggetto promotore deve informare tempestivamente il Servizio CPI e il Dipartimento lavoro del rilascio/diniego del visto d'ingresso al tirocinante da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare.

Il soggetto promotore invia al Servizio CPI con mail ordinaria, entro 5 gg lavorativi dalla data di avvio del tirocinio come indicata nella CO:

- copia del passaporto del tirocinante con timbro di ingresso in Italia;



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

- ricevuta dell'assicurata postale di richiesta del Permesso di Soggiorno per motivi di tirocinio alle strutture competenti del Ministero dell'Interno;
- copia del progetto formativo controfirmata dal tirocinante con l'indicazione delle date di svolgimento del tirocinio;
- comunicazione obbligatoria di avviamento del tirocinio ed eventuali rettifiche.

Il soggetto promotore è tenuto a segnalare tempestivamente al Servizio CPI le seguenti situazioni:

- Diniego del visto di ingresso da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare;
- Rinuncia da parte del tirocinante ad entrare in Italia, sia prima che dopo il ricevimento del visto d'ingresso;
- Arrivo del tirocinante in Italia e mancato avvio del tirocinio;
- Eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Il Servizio CPI è tenuto a trasmettere al Dipartimento Lavoro altrettanto tempestivamente tali segnalazioni.

• **CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO**

I tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero sono soggetti alle condizioni:

- Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.
- I tirocini devono essere avviati entro 15 giorni dalla richiesta del Permesso di soggiorno.

Fatte salve eventuali modalità informatiche di rilevazione, le presenze giornaliere del tirocinante vanno apposte su un "Registro delle Presenze" (Allegato 10), vidimato dal Soggetto Promotore.

Proroga del tirocinio

La proroga del tirocinio, possibile fino al raggiungimento della durata massima di 12 mesi complessivi, è soggetta a richiesta tramite pec per autorizzazione da parte del Servizio CPI.

La proroga è possibile solo nel caso in cui le condizioni del tirocinio rimangano inalterate rispetto a quanto previsto dalla documentazione precedentemente approvata.

Cessazione anticipata del tirocinio

Qualora il tirocinio, per qualsiasi motivo, venga interrotto dal tirocinante o dal soggetto ospitante, quest'ultimo o il soggetto promotore devono darne immediata comunicazione alle strutture competenti del Ministero dell'Interno e per conoscenza al Servizio CPI, che provvede a informarne le rappresentanze diplomatico-consolari, indicando le motivazioni della cessazione anticipata, con atto formale da trasmettere, per il tramite del Dipartimento Lavoro, attraverso l'apposita procedura prevista dalla Piattaforma informatica.

La cessazione del tirocinio dovrà essere, altresì, comunicata a tutti gli altri Enti interessati mediante Comunicazione Obbligatoria di cessazione.



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

Annullamento del visto al progetto formativo

In caso di impossibilità di attivare il tirocinio per cause legate al tirocinante o al soggetto ospitante prima dell'ingresso in Italia del tirocinante, il soggetto promotore deve richiedere l'annullamento del visto al progetto formativo tramite Pec al Servizio CPI, che formalizza l'annullamento con apposito atto del Responsabile del Servizio. Della richiesta di annullamento il Servizio CPI informa tempestivamente la Rappresentanza diplomatico- consolare, tramite il Dipartimento Lavoro.

Nei casi in cui il soggetto ospitante non ha più le condizioni per consentire l'attivazione del tirocinio e il tirocinante è già presente sul territorio dello Stato con regolare visto d'ingresso, il soggetto promotore può fare richiesta di visto endoprocedimentale per un nuovo progetto formativo per il medesimo tirocinante presso altro soggetto ospitante, a condizione che il nuovo progetto formativo preveda, con riferimento alla qualifica già indicata nel precedente, le medesime attività e ne rispetti le condizioni e gli obiettivi formativi.

In caso di proroga o di cessazione anticipata del tirocinio, è necessario l'invio di apposita CO, nei tempi previsti dalla normativa nazionale sulle comunicazioni obbligatorie; il soggetto promotore è tenuto a trasmettere tempestivamente al Servizio CPI copia di tali CO.

Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore invia all'Ispettorato territoriale del lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, a quelle territoriali, copia della convenzione e del progetto formativo.

Adempimenti al termine del tirocinio

Al termine del tirocinio, il soggetto promotore rilascerà al tirocinante, su richiesta, un attestato delle competenze (Allegato 7) riportando gli esiti già indicati nella relazione conclusiva.

Entro 60 giorni dal termine del tirocinio formativo il soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, deve presentare al Servizio CPI, tramite pec, una relazione finale, sottoscritta da ambedue i soggetti, sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi. Alla relazione finale dovrà essere allegato un questionario di valutazione del processo (Allegato 8), controfirmato dal tirocinante per presa visione.

• **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

Il Servizio CPI può svolgere, a campione, controlli sul regolare svolgimento dei tirocini sul rispetto del progetto formativo e sul grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, che vengono effettuati, per quanto possibile, a tirocinio in corso.

Nei tirocini campionati viene, inoltre, controllato il contenuto della relazione finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi e/o del superamento di eventuali criticità rilevate nel corso di svolgimento, anche mediante un'intervista del tirocinante da parte del Servizio CPI mirata a valutare l'andamento del tirocinio sia a livello di rispetto del progetto formativo e di raggiungimento degli obiettivi formativi, sia a livello di gradimento specifico e complessivo da parte dello stesso tirocinante.

Il Servizio CPI assicura, inoltre, il monitoraggio e la valutazione dei tirocini restituendo al Dipartimento Lavoro le informazioni quantitative e qualitative disponibili per gli obiettivi di programmazione regionale.



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

• **SEGNALAZIONI E SANZIONI**

Il mancato ingresso in Italia del tirocinante, analogamente al mancato avvio del tirocinio, viene segnalato dal Servizio CPI alla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha rilasciato il visto d'ingresso per il tramite del Dipartimento lavoro mediante l'utilizzo della *"Piattaforma informatica"*.

Nei casi di:

- inadempienza ai compiti richiesti ai soggetti promotori e ospitanti e ai rispettivi tutori,
- mancato o incompleto riscontro alle richieste del Servizio CPI in caso di controllo dell'attivazione e del corretto andamento del progetto formativo,
- segnalazioni da parte del tirocinante, del soggetto promotore o del soggetto ospitante,
- violazioni della convenzione o del progetto formativo,
- discrepanze tra relazione intermedia e le risultanze dell'intervista,

ove possibile, il soggetto promotore viene invitato dal Servizio CPI alla regolarizzazione in collaborazione con il soggetto ospitante. In caso di inadempimento, il tirocinio verrà segnalato al Servizio Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
